



**Deliberazioni dell'Agenzia**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 150**

**OGGETTO: SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI –  
PROCEDURA PER LA NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE.**

L'anno **millenovecentonovantanove** addì **15** del mese di **LUGLIO** alle ore **15.00** e seguenti, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione, in **ROMA**, Via del Tritone, 125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti	Favorev.	Contrari	Astenuti
BIANCO Avv. Enzo	Presidente	x		x		
PORPORA Prof. Giuseppe	Vicepresidente	x		x		
D'ALESSIO Prof. Gianfranco	Componente	x		x		
DI RONZA Dott.ssa Anna	Componente	x		x		
NALDONI Dott. Luigi	Componente	x		x		
MOFFA Dott. Silvano	Componente	x		x		
SORTINO Edoardo	Componente	x		x		
TALARICO Dr. Carmine	Componente	x		x		
TOTALE		8	0	8	0	0

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Enzo Bianco.**

Partecipa il **Direttore generale Avv. Moreno Morando** che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, avvalendosi della collaborazione degli uffici.

## DELIBERAZIONE N.150

DEL 15 LUGLIO 1999

Oggetto: Segreterie comunali e provinciali -  
Procedura per la nomina del segretario titolare.

### Il Consiglio di Amministrazione

Su relazione del Consigliere incaricato;

Premesso che l'articolo 17, comma 67, della legge 15 maggio 1997, n.127, prevede che "Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo di cui al comma 75";

Rammentato che con propria deliberazione n. 2/1 in data 4 marzo 1998, venivano fissati gli "Indirizzi concernenti i primi adempimenti per le nomine dei segretari da parte dei sindaci e dei presidenti di Provincia", con i quali si stabilivano i termini della procedura di nomina, con particolare attenzione alla fase di prima attuazione della Legge di riforma;

Rilevato che l'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modifiche in legge 25 marzo 1999, n. 75, anche al fine di consentire il superamento della fase iniziale di applicazione della legge e definire il contenzioso esistente, con interpretazione autentica, ha, rispettivamente, chiarito che:

- in base al comma 70, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, "il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della Provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario", così da riaffermare che non necessita alcuna motivazione per l'atto formale di avvio del procedimento di nomina di un nuovo titolare della segreteria;
- secondo il comma 81, dell'art. 17 della stessa legge, "i segretari in carica... ..si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il

presidente della Provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini" precisando, altresì, che "l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario".

Rilevato, altresì, che con le proprie deliberazioni n. 4/4 in data 16 marzo 1998, n. 12/9 in data 9 giugno 1998 e n. 11 in data 7 gennaio 1999 si stabilivano rispettivamente, con la prima, la procedura per la nomina del segretario nei casi di costituzione di segreterie in convenzione, con la seconda le modalità per la nomina negli Enti riclassificati di un segretario di classe compresa nella fascia demografica di appartenenza dell'Ente, come previsto dall'art. 11, comma 10°, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 e con la terza, infine, le azioni da porre in essere da parte dell'Agenzia in caso di mancata copertura delle sedi vacanti;

Atteso che, fino all'emanazione di una nuova disciplina normativa o contrattuale, questo Consiglio è competente a regolare la procedura di nomina, ex art. 15, comma 4, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465;

Considerato opportuno, essendo ormai superata la fase di prima applicazione dei vari istituti della riforma, rivisitare i diversi provvedimenti adottati, in questo primo anno di attività dell'agenzia, per disciplinare la materia della nomina, coordinandoli in un nuovo, organico, provvedimento non più dettato da motivi di urgenza ma frutto di confronto e consultazione con tutti i soggetti interessati, al fine di meglio chiarire termini, modalità e procedure di nomina del segretario del Comune e della Provincia;

Tenuto conto che nel predetto provvedimento, oltre alla procedura di nomina, è opportuno disciplinare un procedimento idoneo a garantire la copertura delle sedi vacanti da attivare nei casi in cui le singole amministrazioni locali non provvedano a nominare il rispettivo segretario, al fine di perseguire il duplice obiettivo di assicurare la funzionalità dei singoli enti ed evitare, per quanto possibile, la permanenza in posizione di disponibilità dei segretari iscritti all'Albo;

Tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n.127, il quale dispone che "Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dall'incarico";

Sentite le OO. SS. di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali e il Comitato delle Pari opportunità;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed il regolamento di attuazione approvato con DPR 4 dicembre 1997, n. 465;

Con voti unanimi favorevoli sul provvedimento nel suo complesso; e

con il voto contrario dei Consiglieri Di Ronza e Sortino in ordine all'emendamento a/2 del punto 1 del deliberato nella parte in cui prevede l'avvio della procedura a partire dal giorno successivo all'insediamento.

### DELIBERA

1. La procedura per la nomina del segretario del Comune e della Provincia, che gli Enti Locali sono tenuti ad osservare, ai sensi dell'art. 17, comma 70, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è la seguente:

- a. Avvio del Procedimento.

a/1) sede vacante: In caso di vacanza della sede la procedura di nomina del titolare deve essere avviata, dal sindaco o dal presidente della Provincia, entro sessanta giorni dalla vacanza e concludersi entro centoventi giorni dalla vacanza stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465.

Il mancato rispetto dei suddetti termini integra omissione o ritardo di atti obbligatori per legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n.127.

a/2) sede coperta da titolare: In caso di rinnovo dell'amministrazione a seguito di elezioni, a partire dal giorno successivo all'insediamento, e, comunque, non oltre i termini di seguito specificati, i sindaci ovvero i presidenti di Provincia, che intendano avvalersi della facoltà di nomina di un nuovo segretario, chiedono all'Agenzia di avviare il procedimento con la pubblicazione dell'Avviso di ricerca di un segretario per l'Ente, dandone contestuale comunicazione scritta al segretario titolare della sede.

- b. Pubblicizzazione. La pubblicazione, a cura dell'Agenzia, deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta. L'avviso relativo è pubblicato sul sito Internet e negli altri luoghi stabiliti, ivi compresa la comunicazione alle OO. SS. di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali. L'avviso resta in pubblicazione per dieci giorni consecutivi per consentire, nello stesso termine, ai segretari interessati di manifestare al sindaco o al presidente, l'interesse alla nomina nella sede.
- c. Individuazione. Il responsabile dell'Amministrazione, in un termine non superiore a giorni venti dalla scadenza della pubblicazione, e in ogni caso non prima del sessantunesimo giorno successivo all'insediamento, individua il soggetto da nominare, anche sulla base delle manifestazioni di volontà dei segretari interessati e degli eventuali "curricula" presentati, e richiede all'Agenzia Nazionale (per i segretari di classe I/A e I/B) o alla Sezione Regionale dell'Agenzia competente per territorio (per i segretari delle altre classi), l'assegnazione del segretario.

- d. Assegnazione. L'Agenzia interessata, effettua gli opportuni riscontri finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti previsti, da parte del segretario individuato e dà comunicazione del risultato del riscontro al richiedente ed al segretario individuato, in un tempo non superiore a giorni tre lavorativi.
- e. Nomina. Il sindaco o il presidente della Provincia, ricevuta dall'Agenzia la comunicazione dell'assegnazione adotta nel periodo compreso tra il sessantunesimo ed il centoventesimo giorno successivo all'insediamento, e comunque nel termine massimo di giorni venti dalla comunicazione suddetta, il provvedimento conclusivo di nomina. Fissa, altresì, il termine per l'assunzione del servizio e lo comunica al segretario individuato per l'accettazione e, per conoscenza, all'Agenzia ed al segretario, in atto, titolare.

Il segretario nominato nel comunicare l'accettazione all'Ente ed all'Agenzia, potrà, eventualmente, richiedere al sindaco o presidente la proroga dei termini per l'assunzione del servizio. In caso di mancata accettazione, sia essa esplicita, sia per mancata assunzione del servizio entro i termini fissati, il sindaco o il presidente, procede ad una nuova individuazione.

- f. Collocamento in disponibilità. Con l'effettiva assunzione in servizio del segretario nominato, il precedente titolare è collocato, a partire dalla stessa data, in disponibilità.
- g. Nomina del "reggente". Ove, nelle sedi vacanti, la reggenza a tempo pieno o a scavalco sia assegnata ad un segretario in disponibilità, la procedura di nomina può prescindere dalle fasi sub a) e b), avviandosi direttamente dalla fase "c) individuazione" qualora il sindaco o il presidente abbiano individuato nello stesso segretario reggente il soggetto idoneo alla copertura della sede.
- h. Conclusione del procedimento. Il termine finale stabilito per la conclusione della procedura di nomina, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, non può, in alcun caso, superare il centoventesimo giorno successivo alla proclamazione del sindaco o del presidente della Provincia a seguito delle elezioni. Trascorso tale termine il segretario titolare si intende tacitamente confermato nella sede.

I sindaci, o i presidenti di Provincia, che intendano avvalersi della potestà di nomina per contenere il procedimento nei termini stabiliti dovranno pertanto:

- inviare, entro il 64° (sessantaquattresimo) giorno dalla data di insediamento, la richiesta di pubblicizzazione;
- qualora contestualmente alla richiesta di pubblicizzazione dichiarino di volersi avvalere del termine ridotto a giorni cinque per effettuare l'individuazione e giorni cinque per la nomina, potranno avviare il procedimento entro il 94° (novantaquattresimo) giorno successivo al proprio insediamento.

- i. Mancata copertura delle sedi vacanti: provvedimenti relativi.
1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data del verificarsi della vacanza della sede di segreteria senza che sia avviato il procedimento di cui al precedente punto a/1 il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione per le sedi di Provincia e dei Comuni di classe 1/A e 1/B, ovvero il Presidente del competente consiglio regionale di amministrazione negli altri casi, provvede ad invitare, a mezzo raccomandata A/R, il capo dell'Amministrazione locale interessata ad avviare il procedimento di nomina del segretario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Nel caso in cui l'inerzia si protragga oltre il termine suddetto il Presidente del Consiglio nazionale di amministrazione per le Province e per i Comuni di classe 1/A e 1/B, ed il Presidente del Consiglio regionale di amministrazione per gli altri casi, invia al Difensore civico regionale o al Comitato regionale di controllo la richiesta di provvedere a mezzo di commissario ad acta ai sensi dell'articolo 17, comma 45, legge 15 maggio 1997, n.127.
3. Il medesimo iter sarà seguito nel caso in cui il procedimento di nomina del segretario, sebbene avviato entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, non si concluda entro il centovesimo giorno.
4. Qualora nell'Ente sia presente la figura del vicesegretario (nel senso che sia prevista dal regolamento e nella dotazione organica dell'ente ed il posto sia legittimamente ricoperto), la reggenza, in caso di vacanza della sede di segreteria, è assicurata dal vicesegretario. La reggenza stessa non potrà, in ogni caso, superare il 120° giorno dall'inizio della vacanza. Decorso tale termine, il Presidente dell'Agenzia nazionale ovvero il Presidente della Sezione Regionale competente, provvederà ad inviare presso la sede un segretario "reggente", nominato, ove possibile, tra gli iscritti all'Albo in posizione di disponibilità.

Qualora l'ente sia, invece, sprovvisto di vicesegretario, la competente Sezione regionale dell'Agenzia, al verificarsi della vacanza della sede di segreteria, provvede ad inviare un reggente entro il termine di sette giorni dalla vacanza. Per le segreterie comunali e provinciali di classe 1/A e 1/B, provvede nello stesso termine, sentita la Sezione regionale, l'Agenzia nazionale.

5. Al fine di dare attuazione alle presenti disposizioni, le sezioni regionali dell'Agenzia vorranno richiedere a tutti gli enti locali compresi nel territorio regionale, incluse le Segreterie Provinciali e le Segreterie Comunali di classe 1/A e 1/B, se sia presente nelle rispettive strutture la figura del vicesegretario, assicurandosi che il relativo posto sia previsto nella dotazione organica dell'ente e che sia legittimamente ricoperto.

Acquisiti tali dati le sezioni regionali  
provvederanno a comunicarli alla sede

nazionale.

1. Sedi Convenzionate: nomina del titolare.

- a. La nomina del segretario nelle sedi convenzionate (nell'ipotesi in cui uno o più Enti facenti parte della convenzione siano stati interessati da consultazioni elettorali) avviene a cura del sindaco del Comune – sede o capo – convenzione, d'intesa con il/i sindaco/i degli altri Comuni convenzionati, il quale provvederà ad avviare il procedimento ed a nominare il nuovo titolare, con la procedura e nei termini previsti al punto 1) che precede;
- b. Nei casi di costituzione o scioglimento di segreteria in convenzione, e pertanto di modifica della condizione della sede, le Amministrazioni Locali, in relazione alle singole fattispecie, procedono come segue:

Ö Costituzione di segreteria in convenzione.

Se i Comuni che intendono costituire una convenzione per il servizio di segreteria, sono sprovvisti di titolare, il sindaco del Comune, capo o sede della convenzione, avvia la procedura di nomina, entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di costituzione del patto associativo, attenendosi a quanto stabilito nel punto sub 1- a/1, per il caso di sede vacante;

Se in tutti gli Enti che aderiscono alla convenzione, la segreteria è, invece provvista di titolare, l'individuazione dell'unico segretario avviene, tra gli stessi titolari, d'intesa tra i Sindaci e dalla data di accettazione del segretario nominato, si formalizza la costituzione della sede convenzionata. I titolari delle sedi sopresse, sono collocati, dalla stessa data, in disponibilità.

Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, il segretario del Comune capo o sede della convenzione, dalla costituzione della sede convenzionata, acquista, previa accettazione, la titolarità della stessa ed i titolari delle sedi sopresse, sono collocati, dalla stessa data, in disponibilità.

Ö Scioglimento di segreteria in convenzione.

Nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato.

Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore (con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche collegate alla rinuncia della qualifica) può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

1. Enti riclassificati - Nomina nella fascia demografica di appartenenza: Declassificazione. (art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465)

La norma suddetta attribuisce agli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento la potestà di nomina, tanto tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, assegnata dal Ministero con la riclassificazione, quanto la possibilità di decidere, con delibera di giunta, di rinunciare alla potestà predetta individuando il segretario nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell'ente, rinunciando, in tale modo, alla riclassificazione stessa.

Al fine di disciplinare procedure e criteri che garantiscano una uniforme applicazione di tale disposizione si stabilisce che:

- a. L'individuazione del Consiglio di amministrazione competente all'assegnazione, è determinata in relazione alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente.
  - b. L'avvio della procedura di nomina negli Enti già riclassificati, che rinuncino alla potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore, deve essere preceduta dalla delibera di giunta di cui al richiamato comma 10, dell'articolo 11, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
  - c. La pubblicizzazione della procedura di nomina avviene con riferimento ai segretari iscritti alla fascia demografica di appartenenza dell'ente.
  - d. Al segretario nominato spetta qualifica e trattamento economico della classe demografica di appartenenza dell'ente.
- 
4. Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di supplenza che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia. La violazione della presente disposizione sarà valutata in sede disciplinare.



5. di revocare, in relazione alla nuova disciplina data alla materia, le proprie deliberazioni:

- n. 2/1 in data 4 marzo 1998; "Indirizzi concernenti i primi adempimenti per le nomine dei segretari da parte dei sindaci e dei presidenti di Provincia";
- n. 4/4 in data 16 marzo 1998, "Procedura per la nomina del segretario per le istituende convenzioni di segreteria."
- n. 12/9 in data 9 giugno 1998, "Nomina segretario in fascia demografica di appartenenza - art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465.- Modalità".
- n. 11 in data 7 gennaio 1999, "Copertura sedi vacanti: procedimento".

La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione